

LA GIUNTA REGIONALE

- a) Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l’articolo 8 “Funzioni delle regioni”, comma 3, lettera m), che assegna alle regioni la funzione di predisporre e finanziare i piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- b) vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004” e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera b), punto 10.2, che assegna alla Giunta regionale le competenze in merito alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sociali e socio-educativi;
- c) vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego” e in particolare l’art. 19, che dà mandato alla Giunta di realizzare i dispositivi di certificazione delle competenze conseguite in esito ai percorsi formativi e agli apprendimenti in situazione di lavoro;
- d) vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006-2008”, e, in particolare, l’obiettivo 24, tendente ad assicurare lo sviluppo continuo delle professionalità sanitarie e sociali sulla base delle esigenze della domanda di prestazioni e del soddisfacimento dei bisogni della popolazione regionale;
- e) richiamata, in particolare, l’azione 8 dell’obiettivo 24 del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006-2008, che prevede la definizione del sistema regionale di certificazione delle competenze rivolto alla creazione del repertorio delle qualifiche professionali delle figure sociali e dei relativi standard formativi minimi;
- f) vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34, concernente l’approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013 e, in particolare, la direttrice strategica 5 “Valorizzare le competenze dei cittadini e degli operatori come strumento e fine per migliorare salute e benessere”;
- g) richiamato, in particolare, l’elenco delle operatività previste per le professioni sociali, collegato alla direttrice strategica 5, laddove sostiene che occorre completare e di seguito aggiornare il repertorio delle qualifiche professionali delle figure sociali e dei relativi standard formativi minimi, da inserire nel sistema regionale dei profili professionali e di certificazione delle competenze, con particolare attenzione alle figure professionali dell’operatore socio-sanitario, della tata familiare, dell’assistente personale, del mediatore interculturale, del referente di struttura e dell’animatore sociale e che occorre mettere a punto, di concerto con il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, un sistema regionale di certificazione delle competenze delle figure professionali che operano in ambito sociale;
- h) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”, e, in particolare, gli articoli 18 (Assegni di cura per assistenza alternativa all’istituzionalizzazione) e 22 (Contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente);
- i) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004 concernente l’approvazione della direttiva regionale sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell’ambito della formazione professionale, in attuazione del punto a) dell’art. 19 della legge regionale 7/2003;

- j) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 142 in data 25 gennaio 2008, concernente l'approvazione del profilo professionale e formativo dell'assistente personale, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 e della bozza di protocollo d'intesa per la definizione degli interventi volti alla qualificazione del lavoro di cura dell'assistente personale, nel quadro delle politiche dei servizi alla famiglia;
- k) preso atto che ai fini del riconoscimento crediti "a priori" finalizzato all'accesso ai percorsi formativi, definiti dallo standard formativo di 120 ore, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 142 in data 25 gennaio 2008, e alle procedure di certificazione, sono da prendere in considerazione i seguenti percorsi formativi realizzati in Valle d'Aosta nei confronti di figure assimilabili all'assistente personale;
- corso di formazione realizzato dall'EnAIP Valle d'Aosta della durata di 42 ore denominato: "Percorso formativo per collaboratrici familiari straniere", realizzato nel periodo aprile-dicembre 2003; credito a priori pari a 28 ore;
 - corso di formazione realizzato dall'associazione donne latino-americane della Valle d'Aosta Uniendo Raices della durata di 30 ore denominato: "Corso di formazione per badanti", realizzato nel periodo ottobre-dicembre 2006; credito a priori pari a 15 ore;
 - corso di formazione realizzato dall'associazione donne latino-americane della Valle d'Aosta Uniendo Raices della durata di 22 ore e 30 minuti denominato: "Capacità personali e relazionali per l'integrazione", realizzato nel periodo aprile-maggio 2008; credito a priori pari a 12 ore;
 - corso di formazione realizzato dall'associazione donne latino-americane della Valle d'Aosta Uniendo Raices in collaborazione con l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della durata di 39 ore, denominato: "Corso di formazione per Assistenti Personali", realizzato nel periodo aprile-giugno 2008; credito a priori pari a 48 ore;
 - corso di formazione per assistenti alla vita indipendente realizzato dall'Amministrazione regionale - Assessorato sanità, salute e politiche sociali della durata di 56 ore denominato: "Corso di formazione per assistenti personali alla persona adulta disabile fisica e/o sensoriale per il servizio alla vita indipendente" negli anni 2000, 2003, 2004, 2005; credito a priori pari a 42 ore;
- l) rilevato inoltre che il Dirigente della Struttura politiche sociali propone di approvare le seguenti modifiche a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 142/2008;
- un'integrazione all'allegato A – Capo I Profilo professionale dell'assistente personale - Standard minimi di competenza, SMC "Gestire le relazioni con le persone beneficiarie dell'intervento di assistenza e con il loro ambiente circostante" -- B.1) UP "Sviluppare e gestire una relazione di sostegno verso persone con diversi livelli di autosufficienza psico-fisica" inserendo, di seguito al testo descrittivo dell'UP appena citata, la seguente frase: "utilizzando l'espressione verbale in lingua italiana adeguata al livello A2 parlato del Portfolio Europeo delle Lingue (PEL)";
 - la modifica parziale, coerentemente a quanto sopra previsto, del requisito in ingresso previsto al capo II dell'allegato medesimo, Standard di percorso formativo minimo di Assistente personale – da "*Possesso di competenza linguistica orale nella lingua italiana ai livelli A2 scritto/B1 parlato del PEL (Portfolio Europeo delle Lingue) consistente nel riuscire ad affrontare situazioni diverse che presuppongono un utilizzo elementare ma efficace della lingua, a partecipare a conversazioni su argomenti familiari, a descrivere esperienze ed avvenimenti e nella produzione scritta a prendere semplici appunti e brevi messaggi*" in "*Possesso di competenza linguistica nella lingua italiana ai livelli A2 scritto/A2 parlato del PEL (Portfolio*

Europeo delle Lingue), consistente nell'usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici situazioni note”;

- m) rilevato che il Dirigente della Struttura politiche sociali propone di dare seguito alle finalità del tavolo unico istituito a seguito della firma del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 142 in data 25 gennaio 2008, mantenendo l'opportunità di coinvolgere le componenti, a suo tempo previste o attualmente impegnate in analoga funzione, per un confronto e parere in merito alle attività relative alla formazione, alla gestione dell'elenco unico e alle procedure di certificazione delle competenze;
- n) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2712 in data 2 ottobre 2009 recante “Approvazione delle disposizioni per l'istituzione e la gestione del sistema regionale di certificazione delle competenze e per la costruzione di un repertorio di standard professionali, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7”;
- o) considerata la necessità di sostenere adeguatamente i processi di qualificazione degli interventi volti al mantenimento presso il proprio domicilio delle persone anziane, malate e disabili adulte fisiche e/o sensoriali mediante la realizzazione degli interventi riportati negli allegati A) e B);
- p) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2836 in data 22.10.2010, recante “Approvazione dell'istituzione di un elenco regionale aperto degli assistenti personali operanti in Valle d'Aosta e del procedimento di certificazione delle competenze”;
- q) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 37 in data 17 gennaio 2014 con cui è stato prorogato al 1° luglio 2014 il termine di scadenza per l'iscrizione all'elenco degli assistenti personali, i cui datori di lavoro percepiscono i contributi economici erogati dall'Amministrazione regionale;
- r) ritenuto opportuno stabilire che la fruizione dei contributi economici di cui agli artt. 18 e 22 della l.r. 23/2010, sia subordinata all'utilizzo di assistenti personali iscritti all'elenco regionale aperto, affinché le famiglie che già usufruiscono di assistenti personali incentivino questi ultimi a seguire i corsi di formazione necessari e/o ad avviare il procedimento di certificazione delle competenze;
- s) ritenuto opportuno rinnovare d'ufficio la validità delle certificazioni rilasciate anche oltre i cinque anni dal loro conseguimento, in presenza di attività lavorativa svolta che ne garantisca la messa in pratica, considerata la necessità organizzativa di contingentare il numero di persone tra le oltre 1.300 iscritte all'elenco regionale da avviare a procedura di accreditamento;
- t) preso atto che il Dirigente della Struttura politiche sociali ritiene opportuno dar seguito a una ridefinizione dell'elenco unico regionale degli assistenti personali operanti in Valle d'Aosta, nonché all'approvazione del procedimento di certificazione delle competenze, ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso, come descritto negli allegati A) e B);
- u) rilevata la necessità di revocare la DGR n. 2836 in data 22.10.2010, per integrare ed aggiornare le procedure delineate affinché siano più congruenti alle effettive esigenze operative emerse, considerato, in particolare, l'ingente numero di persone iscritte;
- v) precisato che, con successive deliberazioni della Giunta regionale, si provvederà all'approvazione della realizzazione di percorsi formativi e alla nomina delle commissioni per il rilascio delle certificazioni;
- w) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

- x) precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 71070004 - "Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione di programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1.08.07.10";
- y) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- z) su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
- all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 2836 in data 22.10.2010 finalizzate alla ridefinizione dell'elenco unico regionale degli assistenti personali operanti in Valle d'Aosta e del procedimento di certificazione delle competenze, sostituendo gli allegati A) e B) alla medesima DGR 2836/2010 con gli allegati A) e B) alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, recanti indirizzi e modalità per l'istituzione dell'elenco di cui trattasi;
- 2) di approvare il riconoscimento di crediti "a priori", finalizzato all'accesso ai percorsi formativi, definiti dallo standard formativo di 120 ore approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 142 in data 25 gennaio 2008, e alle procedure di certificazione, per le persone che abbiano frequentato i seguenti percorsi formativi, realizzati in Valle d'Aosta nei confronti di figure assimilabili all'assistente personale:
- corso di formazione realizzato dall'EnAIP Valle d'Aosta della durata di 42 ore denominato: "Percorso formativo per collaboratrici familiari straniere", realizzato nel periodo aprile-dicembre 2003; credito "a priori" pari a 28 ore;
 - corso di formazione realizzato dall'associazione donne latino-americane della Valle d'Aosta Uniendo Raices della durata di 30 ore denominato: "Corso di formazione per badanti", realizzato nel periodo ottobre-dicembre 2006; credito "a priori" pari a 15 ore;
 - corso di formazione realizzato dall'associazione donne latino-americane della Valle d'Aosta Uniendo Raices della durata di 22 ore e 30 minuti denominato: "Capacità personali e relazionali per l'integrazione", realizzato nel periodo aprile-maggio 2008; credito "a priori" pari a 12 ore;
 - corso di formazione realizzato dall'associazione donne latino-americane della Valle d'Aosta Uniendo Raices in collaborazione con l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della durata di 39 ore, denominato: "Corso di formazione per Assistenti Personali", realizzato nel periodo aprile-giugno 2008; credito "a priori" pari a 48 ore;
 - corso di formazione per assistenti alla vita indipendente realizzato dall'Amministrazione regionale - Assessorato sanità, salute e politiche sociali della durata di 56 ore denominato: "Corso di formazione per assistenti personali alla persona adulta disabile fisica e/o sensoriale per il servizio alla vita indipendente" negli anni 2000, 2003, 2004, 2005; credito "a priori" pari a 42 ore;
- 3) di approvare le seguenti modifiche a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 142 in data 25 gennaio 2008:
- all'allegato A – Capo I Profilo professionale dell'assistente personale - Standard minimi di competenza SMC "Gestire le relazioni con le persone beneficiarie dell'intervento di assistenza e con il loro ambiente circostante" – B.1) UP "Sviluppare

e gestire una relazione di sostegno verso persone con diversi livelli di autosufficienza psico-fisica” è inserita di seguito al testo descrittivo dell’UP appena citata, la seguente frase: “utilizzando l’espressione verbale in lingua italiana adeguata al livello A2 parlato del Portfolio Europeo delle Lingue (PEL)”;

- all’allegato A – Capo II, Standard di percorso formativo: Assistente personale, il secondo requisito in ingresso al percorso è sostituito come segue: “*Possesso di competenza linguistica nella lingua italiana ai livelli A2 scritto/A2 parlato del PEL (Portfolio Europeo delle Lingue), consistente nell’usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici situazioni note*”;
- 4) di rinviare a successive deliberazioni della Giunta regionale l’approvazione della realizzazione di percorsi formativi e la nomina delle commissioni per il rilascio delle certificazioni;
 - 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio della Regione;
 - 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

SG/

Elenco regionale aperto degli assistenti personali operanti in Valle d'Aosta

1. Modalità di iscrizione all'elenco regionale aperto

Presso la Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali è istituito un elenco regionale aperto degli assistenti personali operanti in Valle d'Aosta.

L'Amministrazione regionale istituisce detto elenco al fine di favorire e qualificare l'attività di assistente personale nonché facilitare l'accesso ai servizi prestati da tale figura professionale ai cittadini.

La Struttura politiche sociali, per la gestione dell'elenco regionale aperto, può avvalersi, ai fini dell'acquisizione di pareri tecnici, delle componenti, a suo tempo previste o attualmente svolgenti analoghe funzioni, del Tavolo unico istituito a seguito della firma del protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 142 in data 25 gennaio 2008.

La Regione esercita quindi un'azione di supporto alle attività svolte dagli assistenti personali operanti sul libero mercato, rivolta a promuovere processi di continuo sviluppo professionale, funzionale alla migliore garanzia di qualità dei servizi resi ai beneficiari finali.

L'iscrizione a detto elenco è volontaria e non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale sul libero mercato.

L'iscrizione all'elenco regionale è consentita a tutti i soggetti che dimostrino l'interesse a possedere le competenze professionali dell'assistente personale di cui al Capo 1 "Profilo professionale dell'assistente personale" della deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 25 gennaio 2008. In particolare:

Salvo impedimenti particolari, le persone iscritte devono intraprendere, quando chiamate sulla base dei criteri dettati dall'anzianità d'iscrizione e dalla provenienza territoriale, l'iter per il conseguimento della certificazione delle competenze, iscrivendosi a uno dei percorsi formativi organizzati o riconosciuti dalla Regione o presentando domanda per l'accesso diretto al procedimento di certificazione. Le chiamate possono essere posticipate nel tempo o sospese per problemi legati al sistema di gestione dei percorsi e delle sessioni d'esame e pertanto non imputabili alla responsabilità degli interessati.

2. Certificazione delle competenze professionali.

La certificazione delle competenze professionali è il procedimento volto a verificare il possesso delle competenze proprie del profilo dell'assistente personale. Per la valorizzazione di tutti gli apprendimenti, indipendentemente dai contesti, al procedimento di certificazione è possibile accedere:

- in esito alla frequenza di specifico percorso formativo, realizzato in conformità agli standard di cui al Capo II della DGR n. 142 del 25 gennaio 2008, di durata non inferiore ad 80 ore di teoria. Al fine della garanzia del diritto individuale di accesso all'apprendimento lungo il corso della vita, l'accesso e la frequenza del percorso sono regolati dalle disposizioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di riconoscimento di crediti formativi (DGR n. 1940 in data 14 giugno 2004);
- a richiesta degli interessati, attraverso la valutazione delle competenze.

La certificazione delle competenze professionali avviene a cura di specifica Commissione istituita dalla Regione.

Le certificazioni delle competenze professionali si intendono rinnovate d'ufficio, allo scadere del quinto anno dalla data di rilascio, per una durata illimitata, strettamente correlata all'esercizio della competenza e all'iscrizione all'elenco.

3. Revisione dell'elenco regionale aperto degli assistenti personali

L'elenco è soggetto a revisione periodica, a cura della Struttura politiche sociali, con riferimento in particolare ai soggetti che risultino iscritti negli ultimi tre mesi dal precedente aggiornamento e sulla base delle variazioni dei dati comunicati.

L'iscrizione all'elenco regionale aperto comporta la frequenza a idonee attività di aggiornamento professionale, pari preferibilmente ad almeno 3 ore annue.

La Struttura politiche sociali segnala le iniziative formative, organizzate dall'Amministrazione regionale o da altri soggetti, che riconosce valide a priori al fine della formazione in servizio.

È comunque sempre facoltà degli interessati frequentare attività formative a propria scelta, richiedendone successivamente il riconoscimento, presentando istanza documentata di partecipazione (attestazione di frequenza, programma del corso svolto, ogni altra documentazione utile ai fini della messa in trasparenza di quanto realizzato). La valutazione di validità ai fini dell'impegno all'aggiornamento professionale è demandata alla Struttura politiche sociali.

Le attività formative riconosciute congruenti concorrono anche alla certificazione delle competenze richieste.

4. Requisiti di iscrizione all'elenco e relativa cancellazione

Costituiscono requisito per l'iscrizione all'albo:

- a) essere cittadino italiano o straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno valido ai fini lavorativi o di un attestato di iscrizione anagrafica ai sensi del d.lgs. 30/2007 se proveniente da un paese della Comunità europea;
- b) lavorare o essere interessati a lavorare sul territorio della regione Valle d'Aosta;
- c) non avere riportato condanne passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- d) dimostrare in sede di selezione e di commissione per il rilascio delle competenze professionali di possedere una conoscenza linguistica pari al livello A2 parlato e A2 scritto del PEL (Portfolio Europeo delle Lingue) per l'accesso al percorso formativo e al livello A2 parlato in sede d'esame;
- e) esercitare un comportamento coerente all'etica professionale dichiarando di non avere ricevuto provvedimenti e sanzioni disciplinari compreso il licenziamento per motivi disciplinari.

L'accesso ai percorsi di formazione è subordinato a una selezione.

La selezione deve avvenire alla presenza di uno psicologo, per la valutazione delle caratteristiche individuali psico-attitudinali, coerenti con quanto delineato nella figura professionale descritta in sede di approvazione del profilo professionale.

In sede di selezione sarà altresì valutata, da un'insegnante di lingua italiana, la competenza linguistica prevista e, da parte di una componente legata alla realizzazione del corso, l'effettiva possibilità di seguire un corso di formazione nel periodo delineato.

Nel caso in cui si evidenzino, in sede di selezione per l'accesso alla formazione, la mancata idoneità ad uno o più requisiti previsti, il soggetto verrà consigliato sull'opportunità di

ripresentarsi in altra occasione o verrà comunicata per iscritto la cancellazione dall'elenco, sulla base della valutazione insindacabile della Commissione.

Qualora un soggetto si presenti per tre volte in esame e non consegua il certificato per ogni singola competenza prevista, è cancellato dall'elenco, previa comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui pervengano segnalazioni scritte relative a comportamenti gravemente scorretti rilevati nei confronti di assistenti certificati, la struttura competente si riserva di sottoporre a un ulteriore esame per la certificazione delle competenze la persona in questione e di assumere eventuali provvedimenti disciplinari fino alla cancellazione dall'elenco, previa comunicazione scritta, nel caso in cui si rilevassero gravi negligenze relative alle competenze rivalutate.

Allorché sopraggiungano condanne passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o si ravvisino, in sede di controllo, provvedimenti disciplinari a carico della persona iscritta in elenco, l'Amministrazione, previa comunicazione scritta, provvederà a cancellarla.

5. Raccolta e gestione delle informazioni:

Le informazioni da inserire nell'elenco, per le quali l'interessato si assume la responsabilità di mantenere il loro aggiornamento, comunicando ogni variazione alla Struttura politiche sociali con la massima tempestività, sono:

- Nome e cognome
- Luogo e data di nascita
- Residenza e/o domicilio effettivo
- Recapito telefonico
- Titoli di studio
- Formazione professionale e/o continua inerente il ruolo svolto
- Non aver riportato condanne, passate in giudicato o con sentenza di applicazione della pena, inerenti la morale professionale
- Non aver ricevuto provvedimenti e sanzioni disciplinari compreso il licenziamento per motivi disciplinari.

L'elenco sarà gestito dall'ufficio formazione della Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

6. Contributi economici

La fruizione dei contributi economici previsti per le attività di assistenza diretta o alla vita indipendente a persone anziane, malate o disabili è subordinata all'utilizzo di assistenti personali iscritti all'elenco regionale aperto.

Rimane comunque la possibilità, nel rispetto del rapporto fiduciario, di far iscrivere la persona individuata, prima di attivare la procedura per la richiesta di contributo economico.

A tal fine nessuna differenza è fatta fra assistenti personali già certificati e assistenti personali iscritti.

Procedimento di certificazione delle competenze ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale aperto degli assistenti personali operanti in Valle d'Aosta

Art. 1

Principi e campo applicativo

1. Il procedimento di seguito esposto è esclusivamente applicabile ai soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale aperto degli assistenti personali operanti in Valle d'Aosta, con riferimento ai singoli standard minimi di competenza (SMC) costituenti lo standard professionale regionale di cui all'allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 25 gennaio 2008.

2. La certificazione è svolta, a richiesta dell'interessato, con riferimento all'insieme degli apprendimenti maturati nel corso della propria vita. Esercita tale diritto la persona che si trova in una delle seguenti condizioni:

- disporre, al momento della richiesta, di esperienza professionale svolta in Italia, documentabile e coerente con le competenze oggetto di certificazione, per una anzianità di servizio pari ad un volume orario non inferiore a 1.600 ore negli ultimi 5 anni, con qualsivoglia rapporto di lavoro anche non continuativo, di durata anche part-time nonché aver seguito percorsi di formazione e/o di istruzione attinenti l'attività di assistenza, anche frequentati nel paese d'origine, di cui si ha la possibilità di dimostrarne l'effettiva partecipazione, seppur non al momento di iscrizione all'elenco. Per le persone che hanno frequentato i percorsi formativi per i quali sono stati definiti con il presente atto i crediti formativi a priori, l'esperienza professionale documentabile necessaria per l'accesso al procedimento è pari a 1.200 ore anziché 1.600;
- disporre di una qualifica e/o una certificazione conseguita a seguito di un percorso formativo o di istruzione, attinente ad almeno 3 delle 6 competenze oggetto di certificazione, rilasciata da un'altra amministrazione di un Paese dell'Unione Europea o da un paese extracomunitario di cui ha regolare traduzione giurata;
- aver frequentato uno specifico percorso formativo realizzato in conformità agli standard di cui al Capo II della DGR n. 142 del 25 gennaio 2008, della durata non inferiore a 80 ore di teoria.

Art. 2

Le fasi del procedimento di certificazione

Il procedimento di certificazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi:

- informazione e assistenza individuale alla compilazione della domanda
- presentazione della domanda di accesso al procedimento di certificazione
- esame delle evidenze e ammissione al procedimento
- somministrazione delle prove
- restituzione degli esiti.

Art. 3

Informazione e assistenza individuale alla preparazione della domanda

Le persone interessate all'avvio del procedimento di certificazione possono trovare, presso i Centri per l'impiego - servizio orientamento, le seguenti informazioni e supporti:

- assistenza individuale nell'analisi del profilo professionale;
- supporto individuale per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla certificazione;
- supporto individuale alla predisposizione della richiesta di certificazione e alla predisposizione del dossier contenente il curriculum vitae e le evidenze documentali riferite ad esperienze formali, non formali e informali, svolte dalla persona.

Art. 4

Modalità di richiesta di certificazione

Il procedimento di certificazione è avviato esclusivamente dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta alla Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, su indicazione dell'ufficio competente, nei modi e nei termini definiti dall'ufficio stesso. Detta richiesta, firmata in originale dal richiedente, deve fare riferimento agli standard documentali vigenti e contenere gli elementi minimi di seguito elencati:

- generalità del richiedente;
- elenco esperienze professionali e formative ritenute attinenti alla tipologia di certificazioni richieste e la relativa documentazione.

Art. 5

Ammissione al procedimento di certificazione

La Struttura politiche sociali verifica l'ammissibilità formale della richiesta di certificazione, e ammette i candidati alla sessione di certificazione.

Nel caso in cui la certificazione sia svolta in esito alla frequenza del percorso formativo, la richiesta è assolta in principio all'atto dell'iscrizione. L'accesso alla certificazione di tutte le competenze componenti il profilo è consentito ai soggetti che abbiano frequentato non meno dell'80% del percorso formativo, al netto degli eventuali crediti formativi. Nel caso di ritiro in corso di svolgimento dell'attività formativa, l'individuo interessato può accedere, limitatamente alla sessione di certificazione prevista a conclusione del percorso, al procedimento di certificazione per le sole competenze eventualmente maturate.

Art. 6

Valutazione misurativa degli apprendimenti

La valutazione misurativa è la fase del processo in cui gli apprendimenti maturati dall'individuo sono confrontati agli standard minimi di competenza, in modo da valutare la loro corrispondenza a quanto richiesto. La valutazione misurativa degli apprendimenti è finalizzata al rilascio delle certificazioni relative ai singoli standard minimi di competenza.

La valutazione misurativa è svolta dalla commissione, attraverso la somministrazione di prove e l'esame collegiale dei risultati. Nel caso in cui la certificazione sia svolta in esito alla frequenza degli specifici percorsi formativi, la definizione delle prove è effettuata sulla base dell'insieme delle valutazioni di apprendimento svolte in esito alle singole unità formative. A tal fine l'organismo che ha curato la realizzazione del percorso formativo predispone un *dossier di corso* e il *dossier individuale* di ciascun partecipante.

Tutti i lavori della commissione sono oggetto di specifica verbalizzazione.

La commissione definisce un proprio calendario dei lavori, che sarà comunicato da parte della Struttura politiche sociali in tempo utile agli interessati.

Art. 7

Valore delle certificazioni rilasciate

Il rilascio delle certificazioni è la fase di restituzione e formalizzazione degli esiti valutativi, attraverso la produzione, la registrazione e la consegna delle attestazioni risultanti.

La restituzione al richiedente degli esiti valutativi è effettuata dalla Struttura politiche sociali, esplicitando le motivazioni espresse dalla commissione, con particolare riferimento ai casi di certificazione parziale, conclusa la certificazione di singoli SMC. È facoltà dell'individuo interessato richiedere copia degli elementi analitici di valutazione delle prove sostenute. La restituzione ha in ogni caso valore conclusivo del procedimento di certificazione.

Art. 8

Registrazioni del procedimento

Ai fini della tracciabilità del processo svolto e delle decisioni assunte, tutte le attività di cui agli artt. 4, 5, 6, la documentazione in esse utilizzata ed i verbali redatti sono oggetto di registrazione e conservazione a cura della Struttura politiche sociali.

Art. 9

Composizione e compiti della commissione di certificazione

1. La commissione di certificazione è istituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:

- un rappresentante e suo sostituto della Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Presidente, con funzioni anche di segretario;
- due esperti e loro sostituti nelle competenze professionali costituenti il profilo, proposti dalla Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;

Ai membri della commissione di certificazione, eccezion fatta per i dipendenti della Regione, spetta un importo la cui entità è stabilita da deliberazione dalla Giunta regionale.

Art. 10

Standard di servizio del procedimento di certificazione

Nel rispetto dei principi della tutela del diritto individuale e dell'uso efficiente delle risorse, la Struttura politiche sociali istituisce almeno una sessione di certificazione per le persone in esito ai percorsi formativi, conclusi in un lasso di tempo di breve periodo e per almeno 16 persone provenienti dai percorsi previsti per le modalità c.d. "non formal".